



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

(EX SNAD – FLP DIFESA)

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-23328792 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 136 / 2006

Roma 28 novembre 2006

Nota dell' ARAN a tutte le Amministrazioni Pubbliche
**AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
DELLE OO.SS. NON FIRMATARIE DEL C.C.N.L.**

Pervengono costantemente a questo Coordinamento nazionale richieste di informazioni in merito alle OO.SS. legittimate a sedere ai tavoli negoziali di livello decentrato locale.

In merito, abbiamo sempre fatto presente che, nella Difesa e più in generale in tutte le Amministrazioni pubbliche facenti capo al "comparto Stato", le uniche OO.SS. titolate alle **contrattazione integrativa**, sia di livello nazionale che di livello locale (in questo caso, insieme alla RSU), sono solo quelle riconosciute rappresentative nel comparto e firmatarie del CCNL, e dunque : **CGIL FP; CISL FPS (oggi CISL FP); UIL PA; FLP; UNSA; RDB e INTESA** (quest'ultima, ammessa con riserva al tavolo contrattuale di 1° livello, che è poi quello ARAN di comparto).

A tal riguardo, facciamo ora presente ai colleghi che, più recentemente, l'**ARAN ha inviato a tutte le Amministrazioni pubbliche la nota prot. n. 9405 datata 6.11.2005** avente per oggetto l'ammissione delle OO.SS. alla contrattazione integrativa, che chiarisce, si spera definitivamente, tutta una serie di aspetti in merito alla loro presenza ai tavoli di contrattazione integrativa (decentrata).

Nel trasmettere detta nota dell'ARAN in allegato al presente Notiziario, se ne raccomanda a tutti i nostri dirigenti la lettura integrale e anche, laddove se ne dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità, la consegna in copia ai Dirigenti dell'Ente e agli Uffici interessati.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)

ARAN

06.11.2006

Prot. 9405

OGGETTO: Ammissione alla contrattazione integrativa delle organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL.

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Loro Sedi

Continuano a pervenire a questa Agenzia richieste di chiarimenti circa l'ammissione alla contrattazione integrativa di organizzazioni sindacali **non firmatarie** del CCNL che si sta applicando.

Nel merito questa Agenzia ritiene di dovere sottolineare come la materia trovi già esauriente risposta nella nota di chiarimenti del 27 maggio 2004 n. 4260, confermata in data 20 settembre 2006, che, in più e diversi punti, fornisce indicazioni sulla corretta composizione delle delegazioni trattanti di parte sindacale nella contrattazione integrativa e sulle procedure della stessa. Si tratta di una nota molto dettagliata, non sottovalutando certo l'Aran l'importanza di una adeguata assistenza alle amministrazioni in una materia così delicata come quella delle relazioni sindacali.

Si fa, altresì, presente che l'assistenza che l'Aran fornisce alle amministrazioni riguarda, come previsto dalla legge, la uniforme e corretta applicazione dei contratti collettivi, attraverso indicazioni e pareri di carattere generale validi per tutte le amministrazioni.

In ogni caso le amministrazioni, in virtù del principio di autonomia e responsabilità, nel rispetto delle norme contrattuali, non possono far dipendere o sospendere le attività di propria spettanza in attesa delle risposte dell'Agenzia che non può sostituirsi alle stesse nella gestione.

In considerazione di quanto fin qui esposto, non risultano motivate le richieste, inviate da parte di numerose amministrazioni, riguardanti la possibilità o meno di ammettere alla contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. In proposito, infatti, questa Agenzia non può che confermare quanto già espresso nelle suindicate note di chiarimenti, atteso che non sono intervenute modifiche sulle norme di legge e contrattuali attualmente vigenti, che rappresentano una regolamentazione consolidata della materia, cui le Amministrazioni devono attenersi.

In ogni caso, al fine di ribadire sinteticamente i chiarimenti applicativi sopra richiamati, si precisa quanto segue:

- Il comma 3 dell'art. 40 del dlgs. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.

- I CCNL hanno disciplinato la composizione delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale. Per quest'ultima, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, tutti i CCNL prevedono che alla contrattazione integrativa partecipino i dirigenti sindacali accreditati dalle

organizzazioni sindacali **firmatarie** del contratto che si sta applicando.

- Da consolidata giurisprudenza i contratti di lavoro sono tra loro autonomi e seguono regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere alla contrattazione. I contratti integrativi devono quindi essere tenuti distinti anche in ragione della possibile diversa composizione della delegazione trattante, evento questo, peraltro, che si verifica frequentemente. Non rileva a tal fine la circostanza che il CCNL del quadriennio normativo e primo biennio economico e quello del secondo biennio economico possano essere sottoscritti nella medesima data.

- Non vi sono norme contrattuali o di legge che permettono alle singole amministrazioni di derogare dalla corretta applicazione della disciplina contrattuale, non avendo alcun potere discrezionale in merito alla rappresentatività né alla individuazione della composizione delle delegazioni trattanti, chiaramente individuata nei contratti nazionali.

- Il comma 4 dell'art. 40 del dlgs 165/2001 prevede che le amministrazioni adempiano agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurino l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

- Ne deriva, pertanto, l'impossibilità di ammettere una organizzazione sindacale alla contrattazione integrativa per l'applicazione del CCNL quadriennale o biennale da lei non sottoscritto.

- Nel caso in cui una organizzazione sindacale ammessa alle trattative nazionali scelga di non firmare il CCNL, assume tale decisione nella consapevolezza di autoescludersi dalla successiva contrattazione integrativa.

- Non esiste, altresì, alcuna norma che permetta alle organizzazioni sindacali che perdono la rappresentatività, dopo la firma del CCNL di comparto o area, di partecipare alle trattative per il successivo biennio, in virtù del fatto che hanno sottoscritto quello precedente, anche ove si tratti del contratto afferente al quadriennio normativo. Se così fosse l'ammissione sarebbe cristallizzata alla verifica delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per il quadriennio normativo e risulterebbe non rispettata la norma di legge sulla rappresentatività sindacale.

- Non esiste alcuna norma che preveda la ammissione con riserva o come uditore alla contrattazione integrativa di una organizzazione non firmataria del contratto nazionale. L'ammissione con riserva può essere solo conseguenza di ottemperanza di un provvedimento giudiziale.

- I frontespizi dei CCNL indicano chiaramente quali sono le organizzazioni sindacali firmatarie.

IL PRESIDENTE
(Cons. Raffaele PERNA)
F.to Perna